

**Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione ([Versione per stampa](#))**

<b>Autore:</b>	Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
<b>Titolo:</b>	Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune - Articoli 29-58
<b>Serie:</b>	Progetti di legge <b>Numero:</b> 52/1 volume II
<b>Data:</b>	12/04/2023
<b>Organi della Camera:</b>	V Bilancio, Assemblea

**Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune**

D.L. n. 13/2023 - A.S. n. 564-A

11 aprile 2023

Vol. II (Articoli 29-58)

*Edizione provvisoria*





SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ [studii@senato.it](mailto:studii@senato.it) -  [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 58/1 Vol. II



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 066760-2233 [st\\_bilancio@camera.it](mailto:st_bilancio@camera.it) -  [@CD\\_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 52/1 Vol. II



## INDICE

### SCHEDE DI LETTURA

Articolo 29 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico).

Articolo 29-bis (Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche).

Articolo 30 (Realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio dei comuni).

Articolo 31, commi 1-6 (Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»).

Articolo 31, comma 6-bis (Istituto credito sportivo).

Articolo 31, commi 6-ter – 6-quinquies (Progetto di cardio protezione di Roma capitale in occasione del Giubileo della chiesa Cattolica del 2025).

Articolo 31-bis (Interventi per le infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016-2017).

Articolo 32 (Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32).

Articolo 33, comma 1-4 (Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Articolo 33, comma 5 (Strada statale n. 38 – variante di Tirano).

Articolo 33, comma 5-bis (Interventi infrastrutture ferroviarie).

Articolo 33, comma 5-ter (Commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026).

Articolo 33, comma 5-quater (Commissariamento Linea 2 Metropolitana di Torino).

Articolo 34, commi 1 e 2 (Investimenti immobiliari degli enti previdenziali al fine della stipulazione di contratti di locazione con pubbliche amministrazioni).

Articolo 34, comma 3 (Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dell'INAIL).

Articolo 35, comma 1 e 2 (Conservazione in digitale di atti e documenti giudiziari civili formati originariamente su supporto analogico).

[Articolo 35, commi 3 e 4 \(Modifiche al deposito telematico di atti e di provvedimenti nei processi civili\)](#)

[Articolo 36 \(Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione\)](#)

[Articolo 37 \(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149\)](#)

[Articolo 38 \(Disposizioni in materia di crisi di impresa\)](#)

[Articolo 39 \(Modifiche all'art. 51 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di personale tecnico per la documentazione degli atti\)](#)

[Articolo 40 \(Disposizioni in materia di giustizia tributaria\)](#)

[Articolo 41 \(Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile\)](#)

[Articolo 42 \(Interventi di rinaturazione dell'area del Po e altre misure per l'approvvigionamento idrico\)](#)

[Articolo 43 \(Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC\)](#)

[Articolo 44 \(Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR\)](#)

[Articolo 45, commi 1-2-ter \(Utilizzo dei proventi delle aste CO2 e disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico\)](#)

[Articolo 45, commi 2-quater-2-octies \(Pratiche agricole sostenibili per aumentare l'assorbimento di carbonio\)](#)

[Articolo 45-bis \(Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS\)](#)

[Articolo 46 \(Semplificazioni in materia di lavori di manutenzione ordinaria sui beni culturali e paesaggistici\)](#)

[Articolo 47, commi 1, lett. a\)-d\) e da 2 a 6 \(Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili\)](#)

[Articolo 47, comma 1, let. 0a\) \(Disposizioni in materia di incentivi alla produzione di biometano\)](#)

[Articolo 47, commi 1-bis-1-quater \(Esenzione dalla valutazione di impatto ambientale per progetti di impianti di energia rinnovabile\)](#)

[Articolo 47, comma 6-bis \(Biometano\)](#)

[Articolo 47, commi 7-9 \(Disposizioni in materia di reti elettriche\)](#)

[Articolo 47, comma 9-bis \(Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili\)](#)

[Articolo 47, commi da 9-ter a 9-sexies \(Disposizioni per favorire la realizzazione dell'Einstein Telescope\)](#)

[Articolo 47, commi 10-11 \(Disposizioni in materia di comunità energetiche nel settore agricolo\)](#)

[Articolo 47, commi 11-bis, 11-ter e 11-quater \(Modifiche alle soglie per l'assoggettamento a VIA di particolari impianti fotovoltaici e idroelettrici\)](#)

[Articolo 47-bis \(Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento\)](#)

[Articolo 48, commi 1-3 \(Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo\)](#)

[Articolo 48, comma 3-bis \(Modifica della disposizione sul collegamento ferroviario Biella-Novara\)](#)

[Articolo 49, commi da 1 a 3 \(Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, gli impianti di accumulo energetico e per gli impianti agro-fotovoltaici\)](#)

[Articolo 49, commi 4-6 \(Garanzie SACE\)](#)

[Articolo 49, comma 6-bis \(Garanzia finanziaria da versare nel trust dei sistemi collettivi RAEE\)](#)

[Articolo 49-bis \(Impianti alimentati a biomassa solida\)](#)

[Articolo 50 \(Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR\)](#)

[Articolo 51, comma 1 \(Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei\)](#)

[Articolo 51, commi da 1-bis a 1-quater \(Contributo dei Fondi strutturali europei alla spesa nazionale e al contrasto della crisi energetica\)](#)

[Articolo 51-bis \(Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale\)](#)

[Articolo 52, commi 1-5 e 5-ter \(Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale\)](#)

[Articolo 52, comma 5-bis \(Polo industriale di Piombino\)](#)

[Articolo 52, comma 5-quater \(Azioni Arexpo S.p.A.\)](#)

[Articolo 52, comma 5-quinquies \(Disposizioni in materia di revisione prezzi\)](#)

[Articolo 53 \(Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione\)](#)



[Articolo 54 \(Istituzione dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura\).](#)

[Articolo 55 \(Agenzia italiana per la gioventù\).](#)

[Articolo 56 \(Disposizione finanziaria\).](#)

[Articolo 57 \(Clausola di salvaguardia\).](#)

[Articolo 58 \(Entrata in vigore\).](#)

**Articolo 33, comma 5-ter**  
**(Commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)**

L'articolo 33, comma 5-ter, introdotto in sede referente al Senato, novella l'art. 9 del D.L. 4/2022, in materia di organizzazione dei **Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026**, prevedendo la nomina di un **Commissario straordinario** per la realizzazione tempestiva dei relativi interventi.

Come anticipato, la disposizione in commento interviene sull'**art. 9 del D.L. 4/2022, novellando i commi 5-bis e 5-ter e aggiungendo i nuovi commi 5-quater e 5-quinquies**, con riferimento all'organizzazione dei **Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026**.

Il 24 agosto 2019 il CONI ha [reso noto](#) che l'assemblea annuale del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) ha deliberato che la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, posticipata al 2026, si svolgerà a Taranto. [Qui](#) il dossier di candidatura. L'Italia ha già ospitato tre volte la manifestazione, l'ultima delle quali nel 2009, a Pescara; in Puglia (a Bari) si era svolta l'edizione del 1997.

Si ricorda, preliminarmente, che il **testo vigente del comma 5-bis** autorizza la spesa di **50 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024**, al fine di garantire la **sostenibilità** dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle infrastrutture, sia già esistenti che da realizzare, ivi comprese quelle per l'accessibilità. La titolarità della misura è posta in capo all'**Agenzia per la coesione territoriale** e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027.

**Lo stanziamento complessivo di 150 milioni di euro stabilito dalla disposizione in commento si aggiunge ad altri due stanziamenti operati in precedenza:**

- i) quello di **4 milioni di euro**, a beneficio del Comune di Taranto, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi (art. 213-bis del decreto-legge n. 34 del 2020);
- ii) quello di **1,5 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, riconosciuto al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo (art. 1, comma 564, della legge n. 178 del 2020).

In base al **testo vigente del comma 5-ter**, le opere infrastrutturali sono suddivise in **essenziali, connesse e di contesto**.

Più nello specifico, si definiscono:

- a) **opere essenziali, le opere infrastrutturali** la cui realizzazione è prevista dal [dossier di candidatura](#), o che si rendono necessarie per rendere efficienti e

appropriate le infrastrutture esistenti già individuate nel medesimo dossier;

- b) **opere connesse**, le opere necessarie per **connettere le opere infrastrutturali** di cui alla lett. a) **ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi** e alla rete infrastrutturale esistente;
- c) **opere di contesto**, le opere la cui realizzazione **integra il sistema di accessibilità** ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi o che saranno interessati direttamente o indirettamente dagli stessi, o che offrono opportunità di **valorizzazione del territorio** in occasione dei Giochi 2026.

L'individuazione delle opere essenziali, connesse e di contesto è rimessa ad uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Autorità politica delegata per lo sport, da adottare d'intesa la Regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati.

In particolare, per ciascuna opera i decreti devono individuare il codice unico di progetto, il soggetto attuatore, l'entità del finanziamento concesso, le altre fonti di finanziamento disponibili, il cronoprogramma.

Con i medesimi decreti si provvede, inoltre, a **ripartire le risorse** e ad individuare, tra l'altro, le modalità di **monitoraggio** degli interventi e le modalità di **revoca** in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma. In particolare, le informazioni necessarie per il monitoraggio degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al d.lgs. 229/2011.

**Rispetto a tale quadro**, la disposizione in esame **incide sotto diversi profili**, verosimilmente determinati – stando a quanto sembra emergere dal dibattito parlamentare e dalla lettera indirizzata al Comitato organizzatore in data 10 marzo dai Ministri Fitto e Abodi, di cui le principali testate di stampa nazionali e locali hanno riferito – dall'intento di scongiurare ritardi in sede attuativa. **In dettaglio:**

- viene **soppressa la previsione che assegna la titolarità della misura all'Agenzia per la coesione territoriale;**
- al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi, si stabilisce che **entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione**, con DPCM adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e PNRR di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della Regione Puglia e il Sindaco del comune di Taranto, sia nominato un Commissario straordinario *ad hoc* (o meglio *ad acta*) **con i poteri e le funzioni di cui all'art. 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, del D.L. 77/2021.**

Si tratta dei **poteri sostitutivi previsti in caso di mancata attuazione degli impegni legati al PNRR**. In particolare, l'**art. 12, comma 1, secondo periodo**, attribuisce ai commissari *ad*

*acta*, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'[art. 2 del D.LGS. 175/2016](#) (cioè il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. **Il comma 5, primo periodo**, stabilisce che l'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari *ad acta* nominati, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'art. 5 del medesimo D.L. 77/2021, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al [D.LGS. 159/2011](#), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. **Il comma 5, quinto periodo**, prevede che in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, già menzionato, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del D.L. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri). Per approfondimenti, cfr. l'apposito [dossier](#).

**Il Commissario straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attività.** Per il **supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi**, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.LGS. 165/2001, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. 136/2013, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 196/2009 (cioè gli enti e i soggetti ricompresi nell'apposito allegato ISTAT), i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale del 3%, di cui subito *infra*;

- il DPCM di cui sopra determina anche la **quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare**, in ogni caso **non superiore al 3% del valore dei medesimi quadri economici**, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il **compenso** del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011;

La disposizione da ultimo richiamata prevede una parte fissa e una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

- **il Commissario straordinario entro 90 giorni dall'atto di nomina provvede alla predisposizione**, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, **della proposta del programma dettagliato delle opere**

**infrastrutturali occorrenti**, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con tali decreti sono altresì stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi;

- viene autorizzata l'apertura di **apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario** per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale;

- si prevede, infine, che **alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi si applica l'art. 125 del Codice del processo amministrativo**, sulle controversie relative a infrastrutture strategiche, che, fra l'altro, detta una particolare disciplina per quanto attiene alla tutelare cautelare e al risarcimento per equivalente.

In particolare, in sede di pronuncia del **provvedimento cautelare**, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. Al di fuori dei casi specificamente contemplati la **sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato**, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

Per comodità e completezza di lettura, si riportano in forma di **testo a fronte** la versione vigente dell'art. 9 del D.L. 4/2022, nei commi *5-bis* e *5-ter* dedicati

alla disciplina dei Giochi del Mediterraneo, e quella risultante dalle modifiche:

Testo vigente	Testo modificato
<p>5-<i>bis</i>. Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.</p>	<p>5-<i>bis</i>. Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. <del>La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale</del> e Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. <b>Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e PNRR di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della Regione Puglia e il Sindaco del comune di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario provvede ad informare</b></p>

periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attività. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo.

*5-ter.* Il Commissario straordinario di cui al comma 5 - bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo

5-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare d'intesa con la regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse e individuano altresì le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al [decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#), e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono:

- a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura;
- b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi in cui si svolgono gli eventi

**destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresì stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse e individuano altresì le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli**



sportivi nonché alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità;

c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che sono interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al [decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#), e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono:

a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura;

b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonché alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità;

c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che sono interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

**5-quater.** È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5 - bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle

	<p>more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale.</p> <p><b>5-quinquies.</b> Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al comma 5 - ter, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi come individuati ai sensi del medesimo comma 5 - ter, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.</p>

